



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 23  
DEL 07 MARZO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 07 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n.111/A**

CASCETTO SALVATORE (Pol. Dil. La Pinetina) Appello personale avverso inibizione fino al 01.02.2019 - Campionato Giovanissimi a 11 RG gara girone "C", gara La Pinetina/Ragusa Boys Sq. B del 23/01/2017 – C.U. N° 49 D.P.RG del 01/02/2017.

Il sig. Salvatore Caschetto, dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. La Pinetina nella gara sopra indicata, impugna la sanzione dell'inibizione fino al 01/02/2019 inflittagli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ragusa.

Egli sostiene, qui molto in sintesi, di avere chiesto spiegazioni al direttore di gara, "purtroppo" con toni accesi, già dall'uscita dal terreno di gioco e fino allo spogliatoio, nel quale entrava con il consenso di questi, "senza tuttavia avere mai e minimamente stratonato né tantomeno percosso" il predetto.

L'appellante evidenzia inoltre di fare parte di una Società (Pol. Dil. La Pinetina) "che fa della disciplina il fattore portante e fondamentale per i giovani", "assumendosi piena responsabilità per i fatti fin qui contestati".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto di una prima certificata indisponibilità dell'appellante a presenziare all'udienza dibattimentale, per essere ascoltato come da tempestiva richiesta in atti, ha rinviato la trattazione in data odierna, previa sospensione dei termini decadenziali.

All'udienza odierna il sig. Caschetto, sebbene regolarmente convocato, non è comparso.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS il referto dell'arbitro, con i relativi supplementi, fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare, nel supplemento di rapporto, si rileva che al termine della gara il sig. Salvatore Caschetto proferiva all'indirizzo dell'arbitro diverse espressioni insultanti e minacciose.

Il direttore di gara prosegue poi nel suo rapporto asserendo che mentre entrava nel proprio spogliatoio, il sig. Caschetto lo colpiva con uno schiaffo alla guancia sinistra, provocandogli forte dolore, seguitando negli insulti e nelle minacce. Solo dopo l'intervento di altri dirigenti della soc. La Pinetina il sig. Caschetto veniva allontanato, così ristabilendosi la tranquillità.

In ragione di quanto sopra non può esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del sig. Salvatore Caschetto relativamente ai fatti descritti dall'arbitro. Questi poi, perdurando forti dolori nella parte sinistra del collo, la mattina dopo la gara si è visto costretto a recarsi al Pronto soccorso della A.S.P. di Ragusa Ospedale Maggiore Modica, nel quale gli sono state riscontrate lesioni, che a questa Corte appaiono compatibili con la rappresentata

descrizione dei fatti, guaribili in 7 giorni s.c.

Quanto all'entità della sanzione, non può non rilevarsi che essa non appare adeguata ai descritti comportamenti, né in astratto che in concreto, trattandosi di fatti verificatisi in una gara di settore giovanile, laddove viene maggiormente richiesto ai dirigenti un più attento controllo delle proprie azioni, in relazione alla giovane età degli atleti in campo, come del resto riconosciuto dallo stesso appellante. Essa va pertanto riformata *in peius*, così come consentito ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello proposto dal sig. Salvatore Caschetto e determina a tutto il 01 febbraio 2020 la sanzione della inibizione a suo carico. Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65.00).

### **Procedimento n.121/A**

A.S.D. NASITANA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato di 2° Cat. Girone "C", gara Nasitana/Orlandina 1944 del 22/01/2017 - C.U. n. 290 del 15/02/2017.

Con appello tempestivamente inviato l' A.S.D. Nasitana impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Giuseppe Cupane venne regolarmente nominato dall'Assemblea dei Soci come dirigente, in data 01/10/2016 e il suo nominativo venne poi regolarmente inserito nella sezione "*organigramma*" dell'area riservata. Sostiene ancora la reclamante che fin da subito, nonostante il completamento della procedura di inserimento, venne rilevata una anomalia del sistema, che venne tempestivamente segnalata al CED, ma anche qui si riscontrò una anomalia. Tutto ciò fu segnalato anche al Comitato Regionale Sicilia, ma dall'ufficio preposto la reclamante ricevette rassicurazioni circa il buon fine della procedura.

Per quanto sopra la Soc. Nasitana chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo, dovendosi considerare il sig. Giuseppe Cupane regolarmente tesserato alla data della gara.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della Società, avendone fatta regolare e tempestiva richiesta. Il predetto ha rappresentato la buona fede della Società che è incorsa incolpevolmente nel disguido circa il corretto inserimento del nominativo dei dirigenti nella sezione relativa all'organigramma societario.

Successivamente in data 03/03/2017, oltre gli orari di ufficio, è pervenuta memoria difensiva con richiesta di audizione da parte della resistente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la memoria difensiva così come è inammissibile la chiesta audizione, ostandovi il disposto di cui all'art. 33 comma 7 C.G.S. stante il mancato invio della stessa alla controparte.

Nel merito, visti gli atti ufficiali, esperiti i dovuti accertamenti ed acquisito lo storico degli inserimenti telematici eseguiti dall'A.S.D. Nasitana dal 1 luglio 2016 ad oggi, rileva che quanto sostenuto dalla reclamante (peraltro in modo generico e privo di supporto documentale) non trova riscontro negli atti così come risultanti dal sistema informatico della Federazione.

Infatti dall'esame dello storico degli inserimenti relativo al periodo 01/10/2016 -

24/10/2016, data ultima indicata dall'A.S.D. Nasitana nella fattispecie, non risulta nessun inserimento per variazione di organigramma ma solo tesseramenti relativi a diversi atleti, né risultano segnalate, per il medesimo periodo, anomalie di sistema.

Di contro solo in data 28/01/2017 risulta essere inserita la prima variazione di organigramma e più precisamente quella relativa al dirigente sig. Giuseppe Cupane, mentre altre due risultano inserite il successivo 06/02/2017.

Da ciò discende, come correttamente sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale, che alla data della gara (22/01/2017) disputata contro la A.S.D. Orlandina 1944 il sig. Giuseppe Cupane non aveva titolo a parteciparvi, quale assistente, perché non risultava essere stato ancora regolarmente tesserato.

Per completezza di esposizione giova ricordare che per i dirigenti ed i collaboratori il tesseramento, ai sensi dell'art. 37 1° comma delle N.O.I.F., decorre *“dalla data di ricezione della comunicazione”*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 126/A**

A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY (PA) Avverso squalifica fino al 31.3.2019 allenatore sig. Randazzo Francesco - Campionato Allievi provinciali (gir. B), gara Albatros Fair Play/Don Carlo Lauri del 19/02/2017 - C.U. n. 64 del 24/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Albatros Fair Play impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo di *“annullare”* la sanzione comminata all'allenatore sig. Randazzo poiché illegittima, erronea e sproporzionata.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del supplemento di gara si evince che nel corso dell'incontro il sig. Randazzo protestava nei confronti del direttore di gara e per tale ragione veniva invitato ad uscire dal terreno di gioco, cosa che faceva continuando tuttavia a protestare dallo spazio antistante agli spogliatoi.

Dal medesimo supplemento risulta che alla fine dell'incontro, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, il sig. Randazzo gli si avvicinava da dietro con l'intento recondito di entrare con lo stesso nello spogliatoio tanto che, dopo essere stato invitato a rimanere fuori, lo spingeva *“violentemente”* con entrambe le mani al petto facendolo entrare nella prima stanza dello spogliatoio.

Una volta all'interno dello spogliatoio, a seguito della richiesta di spiegazioni da parte del direttore di gara, il sig. Randazzo con un ulteriore *“violento”* spintone lo portava nella seconda stanza, chiudendo la porta e urlandogli contro frasi minacciose accompagnate dalla dichiarazione di essere un appartenente alle forze dell'ordine. Tale costrizione forzata all'interno degli spogliatoi durava all'incirca per 15 minuti.

Ebbene, quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante non trova riscontro negli atti

ufficiali e, invero, l'appellante non nega che il sig. Randazzo abbia invitato l'arbitro a recarsi con urgenza negli spogliatoi financo spingendolo ma, è questa la tesi della Società, al solo fine di evitare il contatto con terzi stante l'atteggiamento minaccioso e provocatorio di entrambe le tifoserie nei confronti del direttore di gara.

Di talché l'arbitro avrebbe erroneamente interpretato la condotta del sig. Randazzo che, invero, gli avrebbe spiegato tali motivazioni proprio negli spogliatoi, senza successo. A supporto di tale tesi difensiva l'appellante chiede ammettersi prova testimoniale che, tuttavia, non può trovare accoglimento poiché come sopra richiamato, l'art. 35 C.G.S. attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici. Da tale chiara e inequivocabile previsione discende, pertanto, che la Corte non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall'art. 34 del Codice, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il supplemento di gara arbitrale.

Quanto all'entità della sanzione comminata all'allenatore, essa appare appena correttamente inflitta in ragione alla gravità della condotta sanzionata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e conferma la sanzione della squalifica fino al 31.3.2019 all'allenatore sig. Randazzo Francesco.

Con addebito della tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

### **Procedimento n. 127/A**

A.S.D. SAN LEONE CALCIO (CT) Avverso squalifica 7 gare calciatore sig. Rizzotti Salvatore - Campionato Prima Categoria (gir. E), gara A.S.D. San Leone/Tutta San Gregorio di Catania del 19/02/2017 - C.U. n. 299 del 22/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. San Leone impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo la rimodulazione della squalifica comminata al calciatore sig. Rizzotti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale risulta che al 45' del 2° tempo, il sig. Rizzotti, dopo essere stato ammonito, afferrava con forza il braccio destro del direttore di gara inveendogli contro, ragione per la quale riceveva da quest'ultimo l'espulsione diretta.

La Società appellante nel suo atto difensivo chiede, in buona sostanza, una riduzione della sanzione inflitta in ragione di una condotta ritenuta sì irrispettosa ma non violenta e ciò, pur non contestando che il calciatore avesse bloccato la mano dell'arbitro per non fargli estrarre il cartellino giallo.

A supporto della richiesta di rimodulazione della sanzione, l'appellante indica la condotta priva di espulsioni tenuta dal sig. Rizzotti nelle precedenti gare della stagione in corso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, quanto all'entità della sanzione comminata al calciatore rileva che quanto da questi commesso, seppur grave, sarebbe avvenuto in unico ed isolato contesto e, pertanto, il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione comminata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in 5 gare la squalifica al sig. Rizzotti Salvatore.  
Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/03/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**